mise.AOO_PIT.REGISTRO UFFICIALE.U.0296955.23-09-2016

Ministero dello Sviluppo Economico

DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE, LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA
Div. XIV - Organismi notificati e sistemi di accreditamento

All'ORGANISMO
OE.CIS S.r.l.
Piazza Raffaele Casimiri, 20
00199 Roma (RM)
PEC:

OGGETTO: - Decreto di rinnovo autorizzazione alla certificazione CE, ai sensi della Direttiva – Ascensori – 2014/33/UE.

Si trasmette per posta elettronica certificata, in allegato, il provvedimento in oggetto per l'espletamento delle attività dei compiti di valutazione di conformità, ai sensi della Direttiva 2014/33/UE relativa agli ascensori.

Si comunica al riguardo che tale provvedimento, ai sensi dell'art. 32, comma 1 della Legge 18 giugno 2009, n. 69, sarà pubblicato e pertanto consultabile sul sito istituzionale del Ministero dello Sviluppo Economico (www.mise.gov.it) Sezione "Impresa", Menu "Normativa Tecnica", Sottomenu "Organismi di valutazione della conformità".

Il medesimo decreto sarà notificato presso la Commissione Europea mediante il sistema informativo NANDO.

Allegati:

- Decreto di autorizzazione

IL DIRIGENTE
(Dr.ssa Antonella d'Alessandro)

SDG/

Via Sallustiana, 53 – 00187 Roma
tel. +39 06 47055386 – fax +39 06 47055339
PEC: dgmccvnt.div14@pec.mise.gov.it
e-mail antonella.dalessandro@sviluppoeconomico.gov.it
www.mise.gov.it

Ministero dello Sviluppo Economico

DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE, LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

IL DIRETTORE GENERALE

VISTA la Direttiva 95/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 giugno 1995 per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli ascensori

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162 *"Regolamento recante norme per l'attuazione della Direttiva 95/16/CE sugli ascensori e di semplificazione dei procedimenti per la concessione del nulla osta per ascensori e montacarichi, nonché della relativa licenza di esercizio"*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 134 del 10 giugno 1999 e s.m.i.;

VISTO il Regolamento (CE) N. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93;

VISTA la Decisione N. 768/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 relativa a un quadro comune per la commercializzazione dei prodotti e che abroga la decisione 93/465/CEE;

VISTO l'articolo 4 della Legge 23 luglio 2009, n. 99 *"Disposizioni in materia di sviluppo e internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia."*, recante disposizioni al fine di assicurare la pronta'"*Attuazione del capo II del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per la commercializzazione dei prodotti*";

VISTO il Decreto interministeriale 22 dicembre 2009 "*Prescrizioni relative all'organizzazione ed al funzionamento dell'unico organismo nazionale italiano autorizzato a svolgere attività di accreditamento in conformità al regolamento (CE) n. 765/2008.*";

VISTO il Decreto interministeriale 22 dicembre 2009 "*Designazione di «Accredia» quale unico organismo nazionale italiano autorizzato a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del* mercato.";

VISTA la Direttiva 2014/33/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 per l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative agli ascensori e ai componenti di sicurezza per ascensori;

VISTA La Circolare MiSE Prot. 79499 del 21 marzo 2016 concernente, fra l'altro, lo stato dell'iter del provvedimento di recepimento della predetta Direttiva e la sua diretta applicabilità in quanto rifusione di norme già vigenti nonché per il suo carattere di auto esecutività;

VISTA la Convenzione del 16 luglio 2015, e in particolare l'art. 3, secondo cui il Ministero dello Sviluppo Economico e il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali hanno rinnovato l'affidamento all'Organismo Nazionale Italiano di Accreditamento – ACCREDIA – dell'attribuzione di rilasciare accreditamenti in conformità alle norme UNI CEI EN ISO IEC 17020, 17021, 17024, 17025, 17065, UNI CEI EN 45011 e alle Guide europee di riferimento, ove applicabili, agli Organismi incaricati di svolgere attività di valutazione della conformità ai requisiti essenziali di sicurezza, di quattro direttive e nella fattispecie, della Direttiva 95/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 giugno 1995 per il ravvicinamento delle legislazione degli Stati Membri relative agli ascensori, nonché successive modifiche ed integrazioni;

VISTA l'istanza della Società ***OE.CIS. S.r.l.*** di rinnovo dell'autorizzazione ministeriale allo svolgimento delle attività, ai sensi della Direttiva 2014/33/UE, di certificazione CE e di verifica di cui agli artt. 13, 14 e 17 bis – lettera a) del D.P.R. n. 162/1999 acquisita agli atti della Direzione Generale con protocollo n. 258138 del 02/08/2016;

ACQUISITA la delibera del 26 luglio 2016 (DC2016UTL190) – Prot DGMCCVNT n. 261353 del 04/08/2016 del Comitato Settoriale di Accreditamento per gli Organismi Notificati, operante presso Accredia, con la quale viene rinnovato l'accreditamento per lo svolgimento delle attività, ai sensi della Direttive 2014/33/UE;

VISTO il decreto di autorizzazione per lo svolgimento dell'attività di valutazione della conformità CE ai sensi della Direttiva 2014/33/UE, a favore della società ***OE.CIS. S.r.l.*** con sede legale in Piazza Raffaele Casimiri, 20 - 00199 Roma (RM), emanato da questa Direzione Generale in data 21/04/2016, con scadenza del 22/11/2016;

ACQUISITE agli atti, prot. DGMCCVNT n. n. 73087 del 15/03/2016, le dichiarazioni sostitutive di certificazione, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 , con le quali, i soggetti di cui all'art. 85 del Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159 dichiarano la non sussistenza delle cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 dello stesso Decreto Legislativo e fatti salvi gli esiti della

consultazione della Banca Dati Nazionale Unica per la Documentazione Antimafia (BDNA);

VISTO in particolare l'art. 47, comma 2 della Legge 6 febbraio 1996, n. 52, *"Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1994"* e successive modificazioni e integrazioni, che individua le spese a carico degli Organismi istanti, e comma 4 del medesimo articolo, ove si stabiliscono prescrizioni, previa emanazione di appositi decreti ministeriali, per la determinazione, l'aggiornamento e le modalità di riscossione delle tariffe dovute per le attività autorizzative e di controllo di cui al precedente comma 2;

VISTO l'art. 30, comma 4 della Legge 24 dicembre 2012, n. 234, che stabilisce che gli oneri relativi a prestazioni e a controlli da eseguire da parte di uffici pubblici, ai fini dell'attuazione delle disposizioni dell'Unione europea, sono a carico dei soggetti interessati, secondo tariffe determinate sulla base del costo effettivo del servizio reso.

RITENUTO di procedere comunque al rilascio dell'autorizzazione nelle more dell'emanazione del decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e con il Ministro dell'economia e delle finanze, di determinazione delle tariffe e delle relative modalità di versamento;

SENTITO il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in ottemperanza al disposto di cui all'articolo 9, comma 2 del Decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162.

DECRETA

Art. 1

- L'Organismo ***OE.CIS. S.r.l.,*** con sede legale in Piazza Raffaele Casimiri, 20 - 00199 Roma (RM), è autorizzato ad effettuare l'attività di certificazione CE, ai sensi della Direttiva 2014/33UE e del D.P.R. n. 162/99 *"Attuazione della direttiva 2014/33/UE sugli ascensori"*, per i seguenti allegati e moduli di valutazione della conformità:

- Allegato V Esame finale degli ascensori;

- Allegato VIII -**(Modulo G)**- Conformità basata sulla verifica dell'unità per gli ascensori;

nonché:

a)- l'attività di verifica in conformità a quanto previsto dagli articoli 13 e 14 del D.P.R. n. 162/99 e s.m.i.;

b)- l'attività di certificazione ai fini di accordo preventivo di cui all'art. 17 bis, comma 1, lettera a) del D.P.R. n. 162/99, come modificato dal D.P.R. n. 8/2015;

1. L'Organismo è tenuto a svolgere l'attività di cui al precedente comma conformemente alle disposizioni contenute nell'articolo 32 della Direttiva 2014/33/UE

Art. 2

1. La presente autorizzazione decorre dal **23/11/2016** ed ha validità fino al **22/11/2020** (data di scadenza del relativo certificato di accreditamento) ed è notificata alla Commissione Europea.
2. La notifica della presente autorizzazione alla Commissione europea nell'ambito del sistema informativo NANDO (New Approach Notified and Designated Organisations) ha la stessa validità temporale di cui al precedente comma 1;.

Art. 3

1. Qualsiasi variazione dello stato di diritto dell'Organismo, rilevante ai fini dell'autorizzazione o della notifica, è soggetta a tempestiva comunicazione da inoltrare alla Divisione XIV - *Organismi notificati e sistemi di accreditamento* - Direzione Generale per il Mercato, la Concorrenza, il Consumatore, la Vigilanza e la Normativa Tecnica.

2. Qualsiasi variazione dello stato di fatto dell'Organismo, rilevante ai fini del mantenimento dell'accreditamento, è soggetta a tempestiva comunicazione da inoltrare ad Accredia.

3. L'Organismo mette a disposizione della predetta Divisione XIV, finalizzato al controllo dell'attività svolta, un accesso telematico alla propria banca dati per l'acquisizione d'informazioni concernenti le certificazioni emesse, ritirate, sospese o negate, riferite alla Direttiva di cui trattasi.

Art. 4

1. Qualora il Ministero dello Sviluppo Economico accerti o sia informato che un Organismo notificato non è più conforme alle prescrizioni di cui all'art. 24 della Direttiva 2014/33/UE o non adempie i suoi obblighi, limita, sospende o revoca l'autorizzazione e la notifica, a seconda della gravità del mancato rispetto di dette prescrizioni o dell'inadempimento di tali obblighi.

Art. 5

1. Gli oneri derivanti dal rilascio della presente autorizzazione e della notifica alla Commissione europea, compresi quelli inerenti i successivi rinnovi della notifica, sono a carico dell'Organismo di certificazione, ai sensi dell'articolo 47 della Legge 6 febbraio 1996, n. 52.

2. L'Organismo, entro trenta giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, emanato di concerto con il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e del Ministro dell'Economia e delle Finanze, recante disposizioni sulla determinazione delle tariffe e delle relative modalità di versamento, in osservanza di quanto previsto dall'articolo 11, comma 2 del Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 214 richiamato in preambolo, versa al Ministero dello Sviluppo Economico ed al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali le sole spese per le procedure connesse al rilascio della presente autorizzazione e alla notifica alla Commissione europea.

Art. 6

1. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 32, comma 1 della Legge 18 giugno 2009, n. 69, è pubblicato ed è consultabile sul sito istituzionale del Ministero dello

Sviluppo Economico (www.sviluppoeconomico.gov.it; sezione *"impresa"*, menù *"Normativa tecnica"*, sottomenù *"Organismi di valutazione delle conformità"*, alla voce *"ASCENSORI"*).

2. L'efficacia del provvedimento decorre dalla notifica dello stesso al soggetto destinatario.

ROMA 19 SET. 2016

IL DIRETTORE GENERALE
(Gianfrancesco Vecchio)